

L. 5 marzo 1963, n. 292 (1)
Vaccinazione antitetanica obbligatoria (2)

(1) Pubblicata nella G.U. 27 marzo 1963, n. 83.

(2) L'articolo unico del D.M. 16 settembre 1975 (G.U. 22 ottobre 1975, n. 280) ha così disposto:

"Articolo unico. L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292,

modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro".

1. È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori

di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori,

minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti,

straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della

carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione

è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica

adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8

settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita (3).

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione

antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità (4).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (G.U. 2 maggio 1981, n. 119).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419.

1-bis. Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e poi così sostituito dall'art. 2 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (G.U. 2 maggio 1981, n. 119).

2. La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese (6).

(6) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419.

3. Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura e a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvede ai sensi

dell'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.

Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-

antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini

provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni

è regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della L. 2 giugno 1939, n. 891 (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419.

3-bis. Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i

certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni

di richiamo.

Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi



specie (8).

(8) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419.

4. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge (9) a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

(9) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.

Bonifiche Ambientali